

# COMUNE DI FONNI

## PROVINCIA DI NUORO

Allegato "A" alla deliberazione C.C. n. 16/2007

## R E G O L A M E N T O

### *GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI*

Approvato con C.C. n. 89 del 17.12.1998  
Modificato con C.C. n. 47 del 21.06.2002  
Modificato con C.C. n. 16 del 24.04.2007

**IL SINDACO**  
Dott. Antonino Coinu

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr.ssa Assunta Cipolla

# INDICE

## **Titolo I - Disposizioni generali**

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

Art. 2 – Definizione delle entrate

## **Titolo II -Entrate Comunali**

Art. 3 – Individuazione delle entrate

Art. 4 – Regolamenti per tipologie di entrate

Art. 5 – Aliquote e tariffe

Art. 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

## **Titolo III -Gestione delle entrate**

Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate

Art. 8 – Attività di verifica e controllo

Art. 9 – Poteri ispettivi

Art. 10 – Attività di accertamento e sanzionatoria

Art. 11 – Rapporti con il cittadino

Art. 12 - Sanzioni

Art. 13 – Formazione dei ruoli

Art. 14 - Interessi

Art. 15 – Accertamento delle entrate non tributarie

Art. 16 – Forme di riscossione

Art. 17 - Sospensione e dilazione del versamento

## **Titolo V - Attività contenziosa e strumenti deflativi**

Art. 18 – Contenzioso

Art. 19 - Autotutela

Art. 20 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Art. 21 – Transazione di crediti da entrate non tributarie

Art. 22 – Accertamento con adesione

Art. 23 - Rimborsi

Art. 24 – Limiti per non accettare e non rimborsare quote minime

## **Titolo VI**

Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali

## **Titolo I - Disposizioni generali**

### **Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel Regolamento di Contabilità per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
4. Il Regolamento detta norme per quanto attiene alla determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
5. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

### **ART. 2 - Definizione delle entrate**

1. Sono disciplinate dal presente Regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

## **Titolo II - Entrate Comunali**

### **Art. 3 - Individuazione delle entrate**

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente Regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del Comune, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali regionali e provinciali.

2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

**Art. 4 - Regolamenti per tipologie di entrate**

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi Regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. Se non diversamente stabilito dalla legge o da altra norma regolamentare i Regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
3. Il presente Regolamento e i Regolamenti di natura tributaria che disciplinano le singole entrate debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze ai sensi di legge.

**Art. 5 - Aliquote e tariffe**

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.
3. La determinazione delle tariffe delle entrate tributarie e patrimoniali devono tenere conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste nel Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, nell'ipotesi in cui l'Ente versi in stato di dissesto.
4. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
5. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza il Responsabile del Servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, anche al fine della variazione delle tariffe per la copertura del servizio predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei reali costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

**Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite da leggi dello Stato o Regionali, successivamente all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al comma precedente, che non hanno necessità di essere disciplinate mediante Regolamenti si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

3. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni di cui al precedente comma, sono concesse previa istanza dei soggetti beneficiari, corredata della documentazione indicata dal Regolamento o dall'Ufficio competente, salvo e purchè siano possibili (anche in base a documentazione prodotta dai soggetti interessati) verifiche da parte degli Uffici Comunali.

### **Titolo III - Gestione delle entrate**

#### **Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i Funzionari Responsabili del Servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. Il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di accertamento e sanzionatoria.

3. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, e successive variazioni e modificazioni, le attività necessarie alla riscossione, e predisposizione dei ruoli competono al Responsabile del Servizio (o Ufficio) al quale risultano affidate le entrate stesse. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

#### **Art. 8 - Attività di verifica e controllo**

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In particolare il Responsabile di ogni singola entrata deve evitare ogni spreco dell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare il risultato.

4. Il Responsabile dell'entrata quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima dell'emissione di un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

5. L'accertamento e la riscossione dei tributi possono essere effettuate nelle forme e modalità previste dagli artt. 52 e 53 del Decreto Legislativo 446/97 e successive modifiche.

6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del PEG ovvero con delibera successiva nella quale si da atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

7. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

#### **Art. 9 - Poteri ispettivi**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è proposto il Responsabile.

#### **Art. 10 - Attività di accertamento e sanzionatoria**

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire con determinazione del Responsabile di ogni singola entrata, per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in

mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata A/R.

#### **Art. 11 - Rapporti con il cittadino**

1. I rapporti con i cittadini devono essere uniformati a criteri di collaborazione semplificazione, trasparenza, pubblicità e per le entrate tributarie conformemente a quanto previsto dalla legge 212 del 27.07.2000 e successive modifiche: concernente: "disposizioni in materia dei diritti del contribuente".

2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

#### **Art. 12 - Sanzioni**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D.Lgs n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche e variazioni, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti dalle norme e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di un precedente errore di verifica compiuta automaticamente dall'Amministrazione il Funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e, deve essere debitamente motivato qualora non venga applicato il minimo dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione della sanzione può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Ai sensi dell'art. 20, comma 2° del D.Lgs 472/98 come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 5.6.1998, n. 203, per le notifiche riguardanti sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie eseguite nei termini previsti per legge da almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine ultimo è prorogato di un anno.

#### **Art. 13 - Formazione dei ruoli**

1. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto dell'art. 7 comma 3 e art. 12, debbono essere vistati per l'esecutività dal Funzionario Responsabile della specifica entrata.

**Art. 14 - Interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.

2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

**Art. 15 - Accertamento delle entrate non tributarie**

1. L'entrata è accertata con apposita determinazione dal Responsabile del tributo del servizio competente, quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica e il Codice gestionale SIOPE del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelli relativi a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il provvedimento di accertamento è emesso dal Responsabile del Servizio competente con apposita determinazione contenente documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e indicare la voce economica del bilancio e il Codice gestionale SIOPE alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. Le entrate sono riaccertate prima del Rendiconto di gestione con apposito atto del Responsabile di Servizio affidatario delle stesse, nel rispetto della normativa vigente in materia.

**Art. 16 - Forme di riscossione**

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite

il Concessionario del Servizio di riscossione, la tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla medesima, o tramite il sistema bancario, (per i casi di riscossione con sistemi diversi dal Concessionario del servizio di riscossione la Giunta Comunale adotterà atto separato).

2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate, avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con DPR 602/73 e successive modificazioni e integrazioni.

3. I Regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910, n. 639 o tramite ruolo esattoriale.

4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare i crediti mediante ricorso al Giudice Ordinario.

5. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

6. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte di agenti contabili appositamente nominati.

#### **Art. 17 - Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

22. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

#### **Titolo V - Attività contenziosa e strumenti deflativi**

#### **Art. 18 - Contenzioso**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa

autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

#### **Art. 19 - Autotutela**

1. L'Amministrazione, nella persona del Funzionario Responsabile del Settore e/o Responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, previo parere del Revisore dei Conti, valutate le probabilità di soccombenza e della conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, abbandona le liti già iniziate nel caso in cui la differenza tra i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie e l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, non superi € 516,46.

2. Il Comune sulla base delle medesime valutazioni di cui al comma 1, decide se intraprendere o meno iniziative in sede contenziosa.

3. In ogni caso, l'attività contenziosa non si può instaurare e si abbandonano le liti già iniziate quando l'ammontare della pretesa tributaria sia inferiore a € 51,65.

4. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) probabilità di soccombenza dell'Amministrazione e della conseguente condanna alle spese di giudizio;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza e costo derivante da inutili carichi di lavoro.

5. Qualora dall'analisi dei commi precedenti, emerga l'inutilità di coltivare una lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, si può annullare il provvedimento previo parere del Revisore dei Conti.

6. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Responsabile del Settore e/o Servizio procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo;
- e) errata non considerazione di istanze complete da cui risulti la sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

7. Per quanto non indicato nel presente articolo, si rimanda alle leggi vigenti e al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con adesione e dell'autotutela amministrativa.

**Art. 20 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

1. Alla chiusura dell'esercizio o in sede di riaccertamento dei residui attivi, su proposta del Responsabile del Settore e/o Servizio interessato (mediante determinazione) previa verifica contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

**Art. 21 - Transazione di crediti da entrate non tributarie**

1. Il Responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni previste per legge circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

**Art. 22 - Accertamento con adesione**

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs 218/97 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di accertamento con adesione.

**Art. 23 - Rimborsi**

1. Il rimborso del tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal Responsabile del Settore e/o Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. In deroga a eventuali termini di prescrizioni disposte dalle leggi tributarie, il Responsabile del Settore e/o Servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente, ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

**Art. 24 - Limiti per non accettare e non rimborsare quote minime**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi il minimo previsto per legge.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

## **Titolo VI**

### **Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.